SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267, ART. 20 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILIÀ

Dalla Residenza Municipale, 29.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Angelo Baffa

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 19 DEL 21.06.2016

(A cura dell'ufficio Segreteria)

Numero d'ordine progressivo Registro Generale 291 Anno 2016

Pubblicata il 29 GIU. 2016

OGGETTO: DISMISSIONE PER ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO NELLE SOCIETA' *ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.* E *CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA* – APPROVAZIONE BANDO DI ASTA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- alla data del 31.12.2015 il Comune di Montalto Uffugo partecipa alle seguenti tre società:

Ente	Ragione sociale	Misura della partecipazione	Durata dell'impegno
1	CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SRL	1,18	31.12.2100
2	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	0,96	31.12.2030
3	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA	2,68	31.12.2030

- con deliberazione n. 10 del 13.04.2016, avente per oggetto *"Ricognizione Partecipate Comunali art. 3, commi 27 e 28, legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008). Piano Operativo di Razionalizzazione Legge 23.12.2014, n. 190, art. 1, comma 612 (Legge di Stabilita' 2015) e successiva dismissione di partecipazioni societarie detenute dal Comune di Montalto Uffugo"* il Consiglio Comunale ha stabilito di procedere alla cessione delle azioni detenute nelle società *Asmenet Calabria Soc. Cons. A.R.L.* e *Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza* (escluso il *Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria Srl*, per il quale è stato dichiarato fallimento dal tribunale di Cosenza – Sezione Fallimentare – con sentenza depositata il 18.06.2015-R.F.n° 40/15) demandando al Servizio Finanziario l'adozione degli atti necessari per addivenire alla cessione, mediante procedura ad evidenza pubblica;
- in esecuzione della predetta deliberazione appare pertanto necessario avviare la procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto in materia di ordinamento contabile, nonché dei principi generali in tema di contrattualistica pubblica;

RICHIAMATI i più recenti indirizzi espressi dalla giurisprudenza contabile in materia di cessione di partecipazioni detenute da Enti Locali in società di capitali, che di seguito si richiamano:

- con il parere n. 230/2010 la Corte dei Conti, Sez. Veneto, ha dichiarato che "la scelta delle modalità pratiche ed operative rientra nell'alveo delle opzioni concretamente riservate alla Amministrazione" e che il principio dell'evidenza pubblica è in ogni caso da considerarsi preminente rispetto all'esigenza di contemperare i costi in modo che per l'amministrazione alienante non si vengano a produrre oneri eccessivi, ciò anche nel caso in cui si tratti di applicarlo alla cessione di partecipazioni societarie di modico valore, dichiarate inammissibili ai sensi di legge;
- con il parere della Corte dei Conti Regionale per le Marche n. 25/2014/PAR la Magistratura Contabile ha confermato tale interpretazione: anche la Corte dei Conti della regione Marche richiama la necessità di attivare procedure ad evidenza pubblica per addivenire alle alienazioni;
- Nella stessa deliberazione la Corte dei Conti Sez. Marche è intervenuta sul tema del metodo da seguire per la valutazione delle partecipazioni, lasciando piena discrezionalità all'Ente sulla scelta tra metodo patrimoniale, reddituale o finanziario, in considerazione dell'entità delle partecipazioni e della loro tipologia;
- Con deliberazione n. 494/PAR la Corte dei Conti Sez. Lombardia ha confermato che in caso di cessione da parte di Enti Locali di partecipazioni trovano applicazione le disposizioni della Legge generale di contabilità di stato (R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924), c.d. "contrattualistica attiva", mentre non sono applicabili al caso in questione le disposizioni del codice dei contratti pubblici, c.d. "contrattualistica passiva";
- Con la stessa deliberazione la magistratura contabile ha precisato, quanto alla modalità di svolgimento della procedura, che la stessa dovrà individuarsi, nella determina a contrarre, in coerenza con i principi di non discriminazione, pubblicità, trasparenza ed imparzialità della azione amministrativa: una volta espresso l'indirizzo politico rientra nella sfera di competenza del Dirigente la concreta gestione delle procedure di vendita.

CONSIDERATO:

- che alla data di deliberazione in Consiglio Comunale risultavano acquisiti agli atti, per le due società oggetto di dismissione, *Asmenet Calabria Soc. Cons. A.R.L.* e *Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza,* rispettivamente i bilanci 2014 e 2011;
- per poter definire puntualmente – mediante metodo del patrimonio netto – il prezzo di cessione delle partecipate, l'Ufficio Finanziario provvedeva a richiedere, con nota a mezzo PEC prot. 10862 del 31.05.2016, copia degli ultimi bilanci delle società, senza ricevere riscontro nei termini comunicati;

RITENUTO di applicare, data l'esiguità delle partecipazioni e valutata l'opportunità di adempiere agli obblighi di dismissione, rispetto ai quali il Comune ha già maturato un considerevole ritardo, un "prezzo in misura fissa" alle quote da alienare;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 569 bis della L. 147/2013, introdotto dal D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, ha previsto che "*le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente al alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano di razionalizzazione è nulla ed inefficace*" e conseguentemente, in caso di esito infruttuoso di una nuova procedura ad evidenza pubblica di cessione, è possibile ricorrere alle previsioni di detta norma, potendo richiedere al Consiglio di Amministrazione della società la liquidazione del valore della quota secondo le previsioni di cui all'art. 2437 ter c.c. previa approvazione da parte del CdA del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Montalto Uffugo;

VISTO il bando di gara per la cessione di quote o azioni di società partecipate del Comune di Montalto Uffugo, dichiarate dismissibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 27 e 28, L. 244/2007 e s.m.i., approvato con il presente provvedimento ed allegato allo stesso per formarne parte integrante e sostanziale;
QUANTO SOPRA PREMESSO e **PRESO ATTO** che la presente misura organizzativa è adottata in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2016;
VISTI il R.D. 827/1924 ed il R.D. 2440/1923;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 e art. 192;
VISTA la L. 147/2013, commi 569 e 569 bis;

D E T E R M I N A

1. Di **FORMARE** le premesse parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. Di **APPROVARE** il Bando di Gara allegato al presente atto (Allegato 1), di cui forma parte integrante e sostanziale, finalizzato alla cessione della partecipazione societaria, nel rispetto dei principi generali della contrattualistica pubblica e di quanto previsto dal R.D. 827/1924 e s.m.i.;
3. Di **PUBBLICARE** il bando di cui all'Allegato 1 all'Albo Pretorio dell'Ente e sul Sito Istituzionale fino alla scadenza del bando;
4. Di **DEMANDARE** a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte;
5. Di **DARE ATTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 569 della L. 147/2013, in caso di mancata alienazione in esito della procedura pubblica indetta con il presente provvedimento la partecipazione del Comune di Montalto Uffugo nelle società *Asmenet Calabria Soc. Cons. A.R.L.* e *Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza* cesserà ad ogni effetto con conseguente liquidazione, da parte delle società, entro i successivi dodici mesi, "*del valore della quota in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter, secondo comma, del codice civile*";
6. Di **DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è individuato nel Dott. Angelo Baffa, Responsabile Servizi Finanziari del Comune di Montalto Uffugo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Angelo Baffa)